

STATUTO

"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita tra i seguenti Enti convenuti, Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania) Comune di Acireale, Comune di Adrano, Comune di Bronte, Comune di Calatabiano, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Comune di Giarre, Comune di Linguaglossa, Comune di Maletto, Comune di Maniace, Comune di Mascali, Comune di Piedimonte Etneo, Comune di Randazzo, Comune di Riposto e Comune di Santa Venerina, a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art.6 comma 1 della L.R. Sicilia 8 aprile 2010, n. 9., una società consortile per azioni con la denominazione: **"SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"** per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

1.2 Alla società consortile S.R.R. CATANIA PROVINCIA NORD non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

1.3 La società è disciplinata dalle norme del presente statuto, dal D.LGS. n.175/2016 (Testo Unico delle società

a partecipazione pubblica), dal D.LGS. n.50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici), ove applicabile, con particolare riguardo alle disposizioni in tema di c.d. controllo analogo e controllo congiunto, dalla stessa Legge della Regione Siciliana n.9/2010 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa secondaria, di carattere statale e regionale vigente in materia, dalle norme del codice civile e da tutte le altre leggi vigenti applicabili.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Acireale all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

3.1 I soci, gli amministratori, i sindaci, ~~l'eventuale~~ **il** revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica, e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti

sociali che deve essere acquisito agli atti sociali, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata attivo.

3.2 In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

3.3 Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica, con posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

3.4 Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti,

con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

4.2 Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti e del risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia (oggi Città Metropolitana di Catania) tutte le informazioni da esse richieste ed attua altresì attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R.

possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

4.3 La società potrà compiere ogni atto diretto alla costituzione, modificazione od estinzione di rapporti comunque strumentali alle attività definite nell'oggetto, e precisamente tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie ed utili e strumentali.

4.4 In via esemplificativa atti che comportano:

- l'acquisto, anche tramite leasing, l'alienazione, la locazione di beni di qualunque natura, materiali ed immateriali;
- il deposito di domande di brevetto o di marchio nonché l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione diritti di proprietà industriale;
- l'assunzione di mutui passivi;
- l'assunzione di obbligazioni verso banche ed istituti di credito (fidi, anticipazioni e simili);
- la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate, con espressa esclusione delle operazioni rientranti fra le attività finanziarie, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- la rinuncia a garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito.

4.5 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà anche assumere interessenze e partecipazioni sia direttamente che indirettamente in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine e comunque connesso al proprio, comprese società cooperative, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e potrà anche far parte di consorzi, consorzi stabili ex art. 36 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, società consortili, raggruppamenti e riunione temporanea di imprese.

4.6 Le suddette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in materia, ed effettuate esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 5 - FUNZIONI

5.1 La S.R.R. inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione

degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art.4 della L.R. n°9/2010.

c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010.

d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati

2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

f) procede al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della con-

gruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni;

g) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

h) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

6.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

7.1 Il capitale iniziale della Società è di euro centoventimila (euro 120.000,00) ed è diviso in numero dodicimilioni (12.000.000) azioni nominative ordinarie di euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominale cadauna. Le azioni

sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ai sensi dell'art.2346 comma primo c.c., è esclusa l'emissione dei titoli azionari.

7.3 Le partecipazioni degli enti locali sono determinate e ripartite, ai sensi dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia (oggi Città Metropolitana di Catania) appartenente all'ATO. Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

- Comune di Acireale, abitanti 53.122; 22,78%; euro ventisettemilatrecentotrentanove e centesimi quarantasei (euro 27.339,46);

- Comune di Adrano, abitanti 36.779; 15,77%; euro diciottomilanovecentoventotto e centesimi quarantasei (euro 18.928,46);

- Comune di Bronte, abitanti 19.437; 8,34%; euro diecimilatrate e centesimi trentatre (euro 10.003,33);

- Comune di Calatabiano, abitanti 5.437; 2,33%; euro duemilasettecentonovantotto e centesimi diciassette (euro 2.798,17);

- Comune di Castiglione di Sicilia, abitanti 3.366; 1,44%; euro millesettecentotrentadue e centesimi trentatre (euro 1.732,33);
- Comune di Fiumefreddo di Sicilia, abitanti 9.835; 4,22%; euro cinquemilasessantuno e centesimi sessantadue (euro 5.061,62);
- Comune di Giarre, abitanti 27.785; 11,92%; euro quattordicimiladuecentonovantanove e centesimi sessantasei (euro 14.299,66);
- Comune di Linguaglossa, abitanti 5.462; 2,34%; euro duemilaottocentoundici e centesimi cinque (euro 2.811,05);
- Comune di Maletto, abitanti 4.061; 1,74%; euro duemilanovanta e centesimi uno (euro 2.090,01);
- Comune di Maniace, abitanti 3.682; 1,58%; euro milleottocentonovantaquattro e centesimi novantasei (euro 1.894,96);
- Comune di Mascali, abitanti 13.864; 5,95%; euro settemilacentotrentacinque e centesimi sedici (euro 7.135,16);
- Comune di Piedimonte Etneo, abitanti 4.106; 1,76%; euro duemilacentotredici e centesimi diciassette (euro 2.113,17);
- Comune di Randazzo, abitanti 11.186; 4,80%; euro cinquemilasettecentocinquantasei e centesimi novantadue (euro 5.756,92);

- Comune di Riposto, abitanti 14.981; 6,43%; euro settemilasettecentodieci e centesimi tre (euro 7.710,03);

- Comune di Santa Venerina, abitanti 8.405; 3,60%; euro quattromilatrecentoventicinque e centesimi sessantasette (euro 4.325,67);

- Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania), euro seimila (euro 6.000,00).

7.4 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. Ai sensi degli artt.2440 c.c., in caso di aumento del capitale, possono essere effettuati conferimenti in natura, inclusi beni immateriali, ovvero di crediti, ad eccezione del conferimento d'opera e servizi nel rispetto dell'art.2343 c.c. La società può aumentare il capitale anche con le modalità di cui agli artt.2343-ter e 2343-quater c.c. nei casi ove la legge non richiede la relazione di stima per i conferimenti.

ART. 8 - PATRIMONIO

8.1 Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n.9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti con-

sorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge.

Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

8.2 I soci avranno facoltà di eseguire, anche su proposta degli amministratori ed in conformità alle disposizioni di legge ed alla disciplina regolamentare del CICR vigenti, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, ovvero versamenti a fondo perduto a copertura perdite, versamen-

ti in conto capitale. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate anche per la copertura di eventuali perdite, ovvero imputate ad aumento del capitale.

8.3 I finanziamenti dei soci possono essere anche non proporzionali alle partecipazioni possedute, e sono infruttiferi di interessi, salva contraria pattuizione espressa fra il socio e la società.

8.4 E' vietata alla società la raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.5 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, L.R. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della L.R. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.. Tale versamento, non potrà essere sospeso e ritardato per nessuna ragione.

8.6 A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di costituzione in mora.

8.7 Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

8.8 I consorziati sono obbligati ai versamenti sopra indicati anche ai sensi dell'art.2615-ter comma secondo c.c.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

9.1 Nella fase di avvio della S.R.R., in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della L.R. n. 9/2010.

9.2 La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della L.R. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

9.3 La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di

qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 - SOCI

10.1 Ai sensi della L.R. n. 9/2010, assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di partecipazioni di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO Catania Nord e precisamente Comune di Acireale, Comune di Adrano, Comune di Bronte, Comune di Calatabiano, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Fiumefreddo di Sicilia, Comune di Giarre, Comune di Linguaglossa, Comune di Maletto, Comune di Maniace, Comune di Mascali, Comune di Piedimonte Etneo, Comune di Randaz-

zo, Comune di Riposto e Comune di Santa Venerina così come individuato dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 9/2010 e la Provincia Regionale di Catania (oggi Città Metropolitana di Catania).

10.2 Le partecipazioni e le modalità di assegnazione sono previste all'art. 6 della L.R. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

10.3 Stante la mancata emissione dei titoli azionari, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali corporativi e patrimoniali, spetta ai consorziati far data dall'iscrizione nel libro soci. Eventuali trasferimenti delle partecipazioni azionarie, (che potranno essere effettuati solo in conformità ad eventuali modifiche delle partecipazioni sociali come regolate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010 o successive modifiche), dovranno essere redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e saranno efficaci verso la società solo previa iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art.2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

11.1 Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- ~~c) il Presidente e il Vicepresidente;~~

c) il Collegio Sindacale.

A norma del comma 9, lettera d) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA.

12.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

12.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 C.C., è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede Sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un decimo (1/10) dei Soci lo ritenga opportuno.

12.3 L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare

la revisione legale dei conti, determina il compenso dei sindaci, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

12.4 L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 13 - VINCOLI

13.1 L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

14.1 L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno otto giorni, da inviarsi con lettera raccomandata a/r, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), ai soci, consiglieri e ai sindaci recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la

maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel rispetto degli ultimi due commi dell'art.2366 c.c. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO - DELEGA

15.1 L'intervento in assemblea e l'esercizio dei relativi diritti sociali è consentito ai consorziati previa iscrizione nel libro soci, ai sensi dell'art.2355 e 2022 c.c. su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

15.2 I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in Assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 c.c.

15.3 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della S.R.R., né alle socie-

tà da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

15.4 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

ART. 16 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente. In assenza di amministratori, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto da un notaio, per disposizione di legge, ovvero per richiesta dei soci.

16.2 L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci eletti, ovvero anche fra un terzo estraneo all'assemblea, purché designato dall'Assemblea fra i dipendenti della S.R.R., ovvero fra i dipendenti dei consorziati della stessa. Se l'Assemblea lo ritiene

opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso ovvero da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dall'amministratore unico, o dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

16.4 Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'amministratore unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, ovvero dal notaio.

16.5 E' consentito che lo svolgimento dell'assemblea (relativa a qualunque oggetto posto all'ordine del giorno) si tenga in luoghi contigui o distanti, tramite collegamento in audiovideoconferenza, ovvero audioconferenza.

In tal caso devono essere assicurate, dandone atto nel relativo verbale:

- che il Presidente ed il Segretario, ovvero il Notaio, siano presenti nello stesso luogo in cui si tiene la riunione, al fine di procedere alla direzione dello svolgimento dei lavori assembleari, nonché alla ricezione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, anche per i partecipanti a distanza;

- che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

- che sia garantita la possibilità, per ciascuno dei partecipanti il rispetto del metodo collegiale tramite la contestualità del dibattito e della deliberazione, ed in particolare che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere, o trasmettere documenti.

16.6 La riunione dell'assemblea si considera svolta nel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

16.7 La riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario od il Notaio, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale.

ART. 17 REGOLARITA' COSTITUZIONE E VOTAZIONE

17.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento)

del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate.

17.2 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) delle azioni presenti o rappresentate. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea, fatto salvo per le maggioranze richieste dal disposto di cui al quinto comma dell'art. 2369 c.c. per le delibere aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale, le trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquida-

zione, il trasferimento della sede all'estero, e l'emissione di azioni a voto limitato.

17.3 Ai sensi dell'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, L.R. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia (oggi Città Metropolitana di Catania).

ART. 18 ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 La Società è amministrata ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.LGS.n.175/2016 da un amministratore unico in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate e comunque in possesso di tutti i requisiti, ed in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalle vigenti norme in materia, e dei requisiti prescritti dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016.

18.2 L'assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può deliberare la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, ai sensi dell'art.11 comma 3 del D.LGS.n.175/2016.

18.3 Ferme restando l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art.11 del D.LGS.n.175/2016 in tema di retribuzione, compensi, gettoni di presenza ed indennità di fine mandato, conformemente all'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Ove non disposto in sede di nomina da parte dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il vicepresidente. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

18.4 Nell'ipotesi di nomina di un consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016:

i) sarà consentita l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) la carica di vicepresidente sarà attribuita e regolamentata dallo statuto esclusivamente quale modalità di

individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento; è vietato il riconoscimento di compensi aggiuntivi in ragione della carica.

18.5 L'amministrazione può essere affidata a persone giuridiche, nella persona dei consorziati: in tal caso l'amministratore è la persona giuridica nominata, la quale deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

18.6 Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

18.7 I soci persone giuridiche nominano un rappresentante persona fisica, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

18.8 A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 All'amministratore unico e/o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano escluse dalla sua competenza le materie che gli artt. 2364 e 2365 c.c., e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

19.2 Il potere gestorio dell'organo amministrativo si estende a tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, salva l'osservanza degli artt.2480 e 2436 c.c. ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese.

19.3 Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe a un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

19.5 In caso di delega si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c. Non può costituire oggetto di delega l'aumento del capitale (artt.2443 c.c.), la riduzione per perdite obbliga-

toria nei casi di cui all'art. 2446 ultimo comma c.c., la redazione del progetto di bilancio, fusione o scissione, le delibere indicate agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, ed tutti gli altri casi in cui l'assemblea dei soci decide su un progetto e/o su una relazione redatti dall'organo amministrativo.

19.6 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 20 - DURATA IN CARICA

20.1 Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art.2383, comma 2° c.c. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a cinque sedute, anche non continuative, in un anno solare.

ART. 21 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata A/R ovvero tramite Posta Elettronica

Certificata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma, da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

21.2 L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

21.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sotto-

scritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa, ovvero da un Notaio nei casi in cui il verbale redatto da questo per disposizione di legge, od ai fini del deposito nel Registro Imprese.

21.4 Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza od in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 22 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1 Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea.

22.2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.

22.3 Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve essere convocata immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine a cura del Collegio Sindacale: in tal caso, al Collegio Sindacale spetta la competenza per l'ordinaria amministrazione ai sensi dell'art.2386 ult. comma c.c.

22.4 Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 23 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

23.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. Il Presidente ha la rappresentanza legale della

Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

23.2 Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

23.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

23.3 Il Presidente:

a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;

b) sovrintende al regolare andamento della Società;

c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;

e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

23.4 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO SINDACALE

24.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

24.2 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

24.3 Il Collegio Sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il Presidente e 2 (due) supplenti. L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

24.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

24.5 Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni previste dagli artt.2397 e seguenti c.c.

ARTICOLO 25 - BILANCIO

25.1 L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio Sociale, proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale all'approvazione dell'assemblea. Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 26 - REVISIONE LEGALE - D.LGS.39/2010

26.1 La funzione di revisione legale ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs.19/08/2016, n. 175 è affidata ad un revisore od ad una società di revisione, nominato conformemente alla disciplina del d.lgs.27 gennaio 2010, n.39, del codice civile, e delle altre norme nazionali e regionali che in futuro disciplineranno la scelta, e l'eventuale sorteggio (ove previsto per legge) dei revisori.

26.2 Il Revisore sarà nominato dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali e trovarsi in posses-

so di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia. [L'assemblea ha facoltà di procedere alla nomina con apposito sorteggio tra gli iscritti nello stesso registro, in possesso dei requisiti per la nomina nella tipologia con le modalità previste ai sensi della Legge Regionale Sicilia 11 agosto 2016 n. 17]

26.4 Il revisore dura in carica per tre esercizi e scadrà alla data della convocazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

26.5 Il Revisore è rieleggibile soltanto per un altro mandato. L'emolumento del Revisore è stabilito dal socio all'atto della nomina e l'ammontare corrisponderà a quello corrisposto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comuni soci, fatti salvo in ogni caso i limiti massimi dei compensi stabiliti dalle norme vigenti in materia. A norma del comma 9, lettera c) dell'art.11 del D.LGS.n.175/2016, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

26.6 Il conferimento dell'incarico avente ad oggetto la revisione legale dei conti è deliberato dall'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

26.7 Detto incarico non potrà essere conferito a revisori che si trovino in situazione di incompatibilità previste dall'art. 10 del Dlgs. sopra menzionato.

26.8 All'attività di revisione si applicano le disposizioni di cui all'art.14 e seguenti del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le altre norme vigenti.

ARTICOLO 27 LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

27.1 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale secondo le modalità di cui all'art. 6

ARTICOLO 28 - RINVIO

28.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, della L.R. n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni e delle leggi speciali in materia.